



REVISIONE TESTO UNICO EDILIZIA DPR 380/2001
SICUREZZA DELLE STRUTTURE
IPOTESI DI LAVORO

Premesso che volontà del Ministero è quella di non aggiornare il testo esistente ma arrivare ad un testo nuovo, organico e valevole per l'intero territorio nazionale, si propongono le seguenti considerazioni preliminari:

- A) Le **Norme tecniche per le costruzioni** sono emesse ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e dell'art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii. e dalla loro unicità discende che anche le norme sottese devono essere riunite ed omogeneizzate, indipendentemente dai materiali utilizzati e dalla loro destinazione, risultando ormai influente che una costruzione sia realizzata in conglomerato cementizio armato, acciaio, muratura, legno, etc. ed uniformando ad esse anche le opere di sostegno delle terre e di fondazione realizzate con tecniche diverse.
- B) L'intervento censorio della Corte Costituzionale sulle normative regionali discende essenzialmente dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza sismica e dunque un Testo unico innovato di rango nazionale non produrrebbe effetti di incostituzionalità.

Le **nuove disposizioni normative** dovrebbero dunque prevedere:

- a) Sulla base delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 e 2018 le azioni sismiche dipendono dall'interazione fra il tipo di suolo, le coordinate geografiche e la destinazione della costruzione, pertanto è opportuno eliminare il concetto di "zona sismica", considerando l'intero territorio nazionale soggetto alle norme di prevenzione sismica, nel grado e nella misura dettate dalle NTC.
- b) In conseguenza diviene ultronea la normativa ex legge 1086/71 ovvero, più correttamente, viene esteso a tutte le costruzioni l'obbligo della relazione a strutture ultimate e del collaudo, surrogato da un certificato di regolare esecuzione per le sole opere in muratura e legno;
- c) Il certificato di conformità alla normativa sismica e alle NTC viene esteso a tutte le costruzioni e rilasciato dal direttore dei lavori sulla base dei documenti di cui al superiore punto b), anche nella logica del fascicolo del fabbricato o procedura equivalente.
- d) È obbligatorio il deposito del progetto, articolato come nell'attuale assetto normativo, per tutte le costruzioni.
- e) Il deposito consente l'immediato inizio dei lavori sulla base delle dichiarazioni di conformità rilasciate dal progettista e dalla dichiarazione di responsabilità del proprietario e dell'impresa esecutrice in caso di parere negativo dell'Ufficio preposto;
- f) Il provvedimento autorizzativo deve essere rilasciato dall'Ufficio vigilante entro sessanta giorni dal deposito, termine soggetto ad interruzione solo una volta per richiesta integrazioni. In caso di inerzia nei termini la richiesta si intende accolta.
- g) La richiesta di autorizzazione deve essere comunque evasa; in caso di pronunciamento negativo tardivo, il provvedimento non sarà immediatamente efficace ma sottoposto al parere dell'organo tecnico-amministrativo di grado superiore (Assessorato regionale), invertendo così l'onere del ricorso gerarchico.
- h) Per le cosiddette opere minori il deposito esaurisce il procedimento.